



Nuove disposizioni sulla validità della carta di identità.

Exilles, 01.07.2026

È stato emanato il Decreto legge 26 giugno 2026, n. 108, avente per oggetto “Disposizioni urgenti in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficacia del documento di identità”.

Il Decreto è in vigore dalla data del giorno stesso della sua pubblicazione sulla G.U. e cioè dal 26 giugno 2026, anche se dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni.

L'art. 11 del citato D.L. avente per oggetto “**Disposizioni urgenti in materia di efficacia del documento di identità e per il rilascio della carta d'identità elettronica**” detta importanti novità che riguardano la carta di identità cartacea e prevedono anche l'introduzione di un nuovo documento identificativo provvisorio.

Carta di identità cartacea.

Art. 11, comma 1. Contrariamente a quanto affermato nella Circolare del Ministero dell'interno n. 76 del 13.10.2025, la carta di identità in formato cartaceo utilizzata a fini di identificazione delle parti contraenti, nei rapporti, pubblici o privati stipulati entro il 3 agosto 2026, mantiene la propria validità sino alla data di scadenza stabilita all'atto dell'emissione. In pratica, fermo restando il divieto di rilasciare carte di identità in formato cartaceo successivamente alla data del 3 agosto 2026, quelle già rilasciate e utilizzate per qualsiasi tipo di rapporto con la pubblica amministrazione o con i privati compresi i privati gestori di pubblici servizi, manterranno la loro validità fino alla scadenza indicata sulla stessa carta di identità.

Art. 11, comma 2. si osserva che, sempre contrariamente a quanto affermato nella Circolare n. 76/2025, la Carta di identità rilasciata su supporto cartaceo che dal 3 agosto 2026 non avrà più le caratteristiche del documento di identità di cui all'art. 1, comma 1, lett. d) del DPR n. 445/2000, acquisirà e manterrà le caratteristiche del documento di riconoscimento di cui all'art. 1, comma 1) lett. c) del DPR n. 445/2000. A tal fine, potrà essere utilizzata, all'interno del territorio nazionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 dello stesso DPR n. 445/2000, esattamente come la patente, il passaporto, e tutti gli altri documenti elencati a titolo esemplificativo da quella norma. Tale disposizione si applicherà fino al 31 gennaio 2027. Tuttavia, si osserva che la carta di identità cartacea, seppure svuotata del suo valore di documento di identità e della sua possibile validità per l'espatrio, manterrà in ogni caso le caratteristiche del documento di riconoscimento in quanto possiede tutti i requisiti previsti dal citato art. 1, comma 1) lett. c) del DPR n. 445/2000.

nuovo documento provvisorio

Art. 11, commi 3 e 4. Viene introdotto un nuovo documento di identificazione che sarà provvisorio e con validità non superiore a sei mesi. Sarà titolo valido anche per l'espatrio negli Stati dell'Unione europea, sempre che sia accettato da tutti gli Stati. Si tratta di un documento che potrà essere rilasciato fino al 31 dicembre 2027 e che sarà rilasciato dai comuni ma solo dopo che il Ministero avrà diramato le necessarie istruzioni e solo dopo che i comuni avranno ricevuto dagli organi ministeriali competenti, i nuovi supporti cartacei.

Si invitano comunque i cittadini a programmare la sostituzione della loro carta di identità cartacea con la carta di identità elettronica CON CONGRUO ANTICIPO, essendo le nuove disposizioni solamente volte a consentire una più graduale sostituzione del documento cartaceo e a facilitare i cittadini nel caso in cui non fosse possibile ottenere la carta di identità elettronica in breve tempo rispetto alle loro necessità imminenti o urgenti.